

-----REPUBLICCA ITALIANA-----

-----REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA-----

-----DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, SICUREZZA E POLITICHE -----

-----DELL'IMMIGRAZIONE-----

-----SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA-----

-----CONVENZIONE-----

relativa all'affidamento della fornitura di divise a ridotto impatto ambientale e accessori per la Polizia locale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Lotto 4.

Lotto 4 – Calzature, CIG:7448368BB5-----

Udine, l'anno duemila diciannove, il giorno 06 del mese di marzo 2019 (06.03.2019) -----

Premesso che: -----

- 1) la "Programmazione annuale 2018 e triennale 2018-2020 delle attività di gara della Centrale unica di committenza, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 26/2014", adottata con deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 25.01.2018, ha previsto l'indizione della gara per l'affidamento della fornitura di divise a ridotto impatto ambientale e accessori per la Polizia locale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; -----
- 2) con decreto a contrarre decreto prot. n. 580/AAL del 11/04/2018 il Servizio centrale unica di committenza ha, pertanto, disposto l'avvio di una gara d'appalto sopra soglia comunitaria a procedura aperta, articolata in quattro lotti prestazionali, per la conclusione di convenzioni di cui all'articolo 26 della Legge 488/1999, per l'affidamento della fornitura di cui sopra, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016; -----
- 3) il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 11.04.2018 e ivi pubblicato il 14/04/2018 (GU/S S73, 161565-2018-IT) e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V Serie speciale – Contratti Pubblici, n° 45 del 18 aprile 2018; -----

- 4) la gara è stata regolarmente espletata ed il Lotto 4 è stato aggiudicato con decreto del Direttore del Servizio centrale unica di committenza n. 49 del 10/01/2019, a favore della società JOLLYSCARPE SPA con sede legale a Montebelluna (Treviso), Via Feltrina Sud, n.172, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa; -----
- 5) con decreto del Direttore del Servizio centrale unica di committenza n. 388/AAL del 13 febbraio 2019 l'aggiudicazione è divenuta efficace; -----
- 6) nell'ambito della propria domanda di partecipazione l'Appaltatore ha, tra l'altro, prodotto espressa dichiarazione di accettazione integrale e incondizionata di tutte le condizioni, nessuna esclusa, contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico, nello schema di Convenzione e nei relativi allegati; -----
- 7) l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione della presente Convenzione, che, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ivi incluse la garanzia definitiva e le polizze assicurative; -----
- 8) l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire; -----
- 9) l'obbligo dell'Appaltatore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile del valore stimato della Convenzione medesima, nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini ivi stabiliti; -----
- 10) il rapporto contrattuale si instaura a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni contraenti, da una parte, e l'Appaltatore dall'altra, attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura; -----
- 11) la presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, mediante scrittura privata. -----

Tutto ciò premesso, -----

SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE CONTRATTO TRA: -----

Regione autonoma Friuli Venezia, con sede legale in Trieste, Piazza Unità d'Italia n. 1, codice fiscale 80014930327, rappresentata dal Avv. Stefano Patriarca, nato a Roma il 20 luglio 1960, nella sua qualità di Direttore del Servizio centrale unica di committenza della Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione, giusto decreto n. 98/AAL del 17/01/2019; -----

E

JOLLYSCARPE SPA con sede legale a Montebelluna (Treviso), Via Feltrina Sud, n.172, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di TREVISO - BELLUNO il 19.02.1996, n. 01549260261, P.IVA 01549260261, (di seguito, per brevità anche solo "Appaltatore"), in persona del procuratore speciale dott. Luca Businaro, giusti poteri allo stesso conferiti con procura speciale, sottoscritta dal rappresentante legale sig. Aeni Mathias Peter, davanti al Notaio dott. Giuseppe Scioli, dd. 30 gennaio 2019, Repertorio n. 15586, Racc. n. 8803, registrata a Montebelluna dd. 01.02.2019, n.733, serie 1T; -----

Art. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI-----

1. Le premesse alla Convenzione, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, il Capitolato tecnico e relativi allegati, l'Offerta tecnica, la campionatura e l'Offerta economica presentate dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e sono fonti delle obbligazioni oggetto della medesima. -----

Art. 2 – NORME REGOLATRICI-----

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di fornitura è regolata: -----

a) dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato tecnico, dall'Offerta tecnica e dall'Offerta economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali; -----

b) dalle disposizioni di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni ed

integrazioni (di seguito, per brevità, anche "Codice"), e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;-----

c) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.-----

2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'Offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nei Capitolato Tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta tecnica contenga, a giudizio della CUC, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato tecnico e suoi allegati.-----

3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.-----

4. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinali di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.-----

5. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.-----

Art. 3 - OGGETTO E VALORE DELLA CONVENZIONE-----

1. La presente Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale per l'affidamento del Lotto 4 della fornitura di divise a ridotto impatto ambientale e accessori per la Polizia locale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia-----

2. In particolare:-----

- Oggetto del Lotto 4 è la fornitura di calzature.-----

3. Con la Convenzione, l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni aderenti alla Convenzione a prestare la fornitura così come prevista dal Capitolato tecnico e allegati, dalla campionatura e dall'Offerta tecnica proposta in sede di gara, nella misura richiesta dalle Amministrazioni stesse mediante l'emissione di Ordinali di fornitura, il tutto nei limiti del valore della presente Convenzione, pari ad **€ 249.725,00**,

IVA esclusa, nei termini di durata indicata all'articolo 4.-----

4. Tale importo ha la funzione di indicare il limite massimo economico della prestazione e è da intendersi presunto e non garantito, in quanto frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle predette Amministrazioni nell'arco temporale di durata della Convenzione. Tale importo non è in alcun modo impegnativo o vincolante per la CUC o per le Amministrazioni contraenti aderenti alla Convenzione: dall'adesione alla Convenzione non discende alcun obbligo per le Amministrazioni contraenti di acquistare un quantitativo minimo o predeterminato di capi ovvero di raggiungere l'importo presunto di cui sopra. ---

5. La presente Convenzione disciplina, quindi, le condizioni generali degli Ordinativi di fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti e, pertanto, non è fonte di alcuna obbligazione per la CUC nei confronti dell'Appaltatore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite. La Convenzione è fonte di obbligazione per le Amministrazioni contraenti nei confronti dell'Appaltatore solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di fornitura. -----

6. In considerazione del fatto che non tutte le Amministrazioni contraenti hanno inviato il relativo fabbisogno alla CUC, la stessa si riserva la facoltà di aumentare il valore massimo stimato, prima della scadenza della presente Convenzione, del 10% rispetto al valore di cui al comma 3 del presente articolo, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a). -----

7. Nel periodo di efficacia della presente Convenzione la CUC potrà richiedere all'Appaltatore, alle stesse condizioni, corrispettivi e termini, l'aumento delle prestazioni contrattuali. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione sia esaurito l'importo massimo spendibile, di cui al precedente comma 3, all'Appaltatore potrà essere richiesto di incrementarli fino alla concorrenza di un quinto, nei termini previsti dall'articolo 106, comma 12 del Codice. Qualora anche detto importo venga esaurito, la Convenzione verrà considerata conclusa. -----

8. I singoli prezzi unitari offerti rimarranno invariati per tutta la durata del periodo contrattuale. -----

Art. 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA---

1. Fermi restando gli importi massimi spendibili di cui all'articolo 3, la presente

Convenzione ha una durata di 36 mesi, a decorrere dal 06/03/2019. -----

2. Nell'ipotesi in cui l'importo massimo spendibile indicato all'art. 3, comma 3, anche eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 3 commi 6 o 7, non sia stato ancora esaurito e fino al raggiungimento del medesimo, la durata della presente Convenzione potrà essere prorogata, su comunicazione scritta della CUC all'Appaltatore, fino ad ulteriori 12 mesi fino al raggiungimento del sopra indicato importo massimo. -----

3. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata, anche prorogata, sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 3, comma 3, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 3, commi 6 o 7, la Convenzione verrà considerata conclusa. -----

4. Per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni contraenti possono aderire alla Convenzione per emettere Ordinatori di fornitura, vale a dire stipulare contratti attuativi con l'Appaltatore. La Convenzione resta comunque valida, efficace e vincolante per la regolamentazione degli Ordinatori di fornitura e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi, anche successivamente alla sua conclusione. ----

5. Le Amministrazioni non possono emettere Ordinatori di fornitura qualora, prima del termine ultimo di durata della Convenzione sia stato esaurito l'importo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato. -----

6. Se, per qualsiasi motivo, cessa l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinatorio di Fornitura, l'Appaltatore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità della fornitura oggetto della Convenzione, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a operatori economici diversi dal medesimo Appaltatore. -----

7. Ove necessario, troverà applicazione l'art. 106, comma 11 del Codice, per cui gli Ordinatori di fornitura potranno essere prorogati per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente da parte della CUC, ivi incluso il tempo necessario per la stipula del contratto. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli

stessi prezzi, pattie condizioni più favorevoli per le Amministrazioni contraenti. -----

8. Fermo restando quanto sopra, la CUC potrà, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal predetto articolo 106. Le Amministrazioni contraenti potranno, altresì, apportare variazioni secondo quanto previsto dall'articolo 106, previa comunicazione alla CUC. -----

Art. 5 – MODALITA' DI UTILIZZO DELLA CONVENZIONE -----

1. Le Amministrazioni contraenti utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura (i.e. stipulazione di contratti attuativi), sottoscritti digitalmente dai soggetti autorizzati ad effettuare la spesa per conto di ciascun Soggetto contraente e inviati all'Appaltatore via PEC. -----

2. In considerazione degli obblighi assunti dall'Appaltatore in forza della presente Convenzione, i singoli contratti attuativi con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte dell'Appaltatore dei relativi Ordinativi di Fornitura trasmessi in via telematica dai soggetti stessi. -----

3. L'Appaltatore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro all'Amministrazione contraente, via PEC, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto. -----

4. L'Appaltatore non potrà dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervenissero in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma. -----

5. È a carico dell'Appaltatore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità delle Amministrazioni che utilizzano la Convenzione; qualora l'Appaltatore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, i servizi oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiati nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa. -----

Art. 6 – ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA -----

1. Le attività oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovranno essere prestate dall'Appaltatore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura. -----

2. Si rinvia al Capitolato tecnico in merito alle modalità di attivazione della fornitura. -----

Art. 7 – CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'-----

1. L'aggiudicatario, in fase di esecuzione della fornitura, dovrà fornire alle Amministrazioni contraenti tutte le informazioni e le prove documentali pertinenti per dimostrare l'assolvimento del criterio "Servizio aggiuntivo di riparazione e manutenzione dei prodotti forniti dall'operatore economico", così come indicato in offerta tecnica. -----

2. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle prestazioni oggetto della presente Convenzione, inclusa ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste dalla presente Convenzione, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.-----

3. L'Appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati nonché tenuto conto dei campioni presentati, pena l'applicazione delle penali. -----

4. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico, campioni ovvero nell'Offerta presentata dall'Appaltatore. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione. -----

5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre e l'Appaltatore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni

contraenti o, comunque, della CUC, per quanto di propria competenza, assumendosi, il medesimo Appaltatore, ogni relativa alea.-----

6. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la CUC e le Amministrazioni contraenti da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti. -----

7. Le prestazioni da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni contraenti, devono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. L'Appaltatore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; l'Appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. -----

8. L'Appaltatore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'Appaltatore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. -----

9. L'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati. -----

10. Resta espressamente inteso che la CUC non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile nei rapporti tra l'Appaltatore e le Amministrazioni contraenti in relazione alle obbligazioni relative ai contratti attuativi. Inoltre, ogni Amministrazione potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna delle stesse emessi. -----

11. L'Appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni e/o alla CUC, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia

influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura. -----

12. L'Amministrazione contraente si riserva il diritto di rivalsa per ogni e qualsivoglia danno o pregiudizio che dovesse derivare da inadempienze dell'Appaltatore rispetto agli obblighi contrattuali e ciò nei confronti propri o di terzi. -----

Art. 8 – COSTI DELLA SICUREZZA-----

1. Le Amministrazioni contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, ad integrare il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze" allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero). -----

2. L'Appaltatore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali. -----

Art. 9 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL'APPALTATORE-----

1. L'Appaltatore si impegna, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione e nel Capitolato tecnico, a: -----

a) eseguire tutte le forniture e servizi oggetto della Convenzione, dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e nei documenti di gara; -----

b) garantire la continuità delle forniture e servizi presi in carico; -----

c) garantire tempi e modalità di attivazione della fornitura previsti nel Capitolato tecnico;

d) adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni contraenti nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati; -----

e) controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile,

riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo l'Appaltatore assicura che farà divieto ai propri dipendenti/collaboratori di utilizzare apparecchiature d'ufficio di proprietà dell'Amministrazione (telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassette o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti. L'Appaltatore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Amministrazione; -----

f) essere consapevole che l'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore l'allontanamento di quei dipendenti o incaricati che, a suo insindacabile giudizio, non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività; -----

g) utilizzare, per lo svolgimento del contratto, personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. L' Appaltatore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale; -----

h) osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.lgs. 81/2008 e di quelle che verranno emanate nel corso di validità della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura in quanto applicabili e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra; -----

i) dotare il personale di tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento del contratto, nonché di tesserino di riconoscimento con l'indicazione del nome dell'Appaltatore, tali da consentire l'identificazione dell'addetto/a; -----

l) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; -----

m) manlevare e tenere indenne la CUC nonché le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dai

servizi resi in modalità diverse da quanto previsto nella presente Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi; -----

n) predisporre e trasmettere alla CUC la documentazione di reportistica e monitoraggio delle attività relative alla Convenzione, nelle modalità e nei termini stabiliti dall'articolo 13 del Capitolato tecnico. La CUC si riserva di richiedere l'elaborazione di reports specifici, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione e dalla stessa comunicati all'Appaltatore. -----

2. L'Appaltatore si impegna a prestare l'attività oggetto della Convenzione nei luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto nella medesima Convenzione. -----

3. Su richiesta delle singole Amministrazioni, l'Appaltatore dovrà presentare il libro unico del lavoro e la documentazione INPS (DM10) con certificazione di resa conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà all'Appaltatore e se necessario all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui valori del corrispettivo da corrispondere ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno. -----

Art. 10 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO -----

1. L'Appaltatore deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituita sotto forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto del contratto, tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di rapporto di lavoro, ivi compresi quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. -----

2. L'Appaltatore deve applicare ai propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali il

Contratto Collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto del contratto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.-----

3. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. -----

4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o recedadesse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione. -----

5. L'Appaltatore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione. -----

6. L'Appaltatore è comunque tenuto a rispettare quanto previsto all'articolo 30, commi 3, 4, 5, 5-bis e 6 e all'articolo 105, comma 9 del Codice. -----

Art. 11 – CORRISPETTIVI-----

1. Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali relative ai singoli ordinativi di fornitura conclusi dall'Appaltatore con le Amministrazioni aderenti che utilizzeranno la Convenzione è determinato moltiplicando i singoli prezzi unitari risultanti dall'offerta economica per le quantità di articoli richiesti nell'ordinativo di fornitura. -----

2. Il costo delle operazioni di attagliamento, il costo del confezionamento su misura nonché il prezzo dei bottoni (per gli articoli che li contengono) sono compresi nel prezzo offerto in sede di gara. -----

3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente all'Appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori, non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni contraenti. -----

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. -----

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea. -----

Art. 12 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI-----

1. L'Appaltatore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei termini di seguito previsti. -----

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dalle singole Amministrazioni contraenti in favore dell'Appaltatore, secondo la normativa vigente in materia di contabilità delle Amministrazioni contraenti, sulla base delle fatture emesse dall'Appaltatore stesso conformemente a quanto previsto dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia. -----

3. Le fatture dovranno essere intestate ed inviate all'Amministrazione contraente esclusivamente in modalità elettronica al codice univoco dell'Amministrazione stessa, che verrà successivamente comunicato. -----

4. Le fatture dovranno riportare il codice CIG relativo al Lotto di riferimento e al singolo Ordinativo di fornitura. -----

5. L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti. -----

6. Le Amministrazioni contraenti che rientrano nel regime di cui all'articolo 17 ter del D.P.R. 633/1972, così come introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n.190 (*split payment*), provvederanno a versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata dall'Appaltatore. -----

7. Per ottenere il pagamento della fornitura resa, l'Appaltatore dovrà presentare la rendicontazione degli articoli forniti e gli allegati alla fatturazione necessari e/o richiesti dalle Amministrazioni contraenti; su questa le Amministrazioni contraenti provvederanno alle verifiche e alla successiva liquidazione. -----

8. I pagamenti delle fatture verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'attestazione della conformità della prestazione contrattuale, qualora si riceva la fattura in epoca antecedente a tale data. In caso di ricevimento successivo, il termine di 30 giorni decorre dalla data di ricevimento della fattura. -----

9. L'Appaltatore non potrà avanzare nessuna pretesa per eventuali ritardi nel pagamento delle fatture per cause non imputabili all'Amministrazione. -----

10. La liquidazione delle fatture avviene esclusivamente a mezzo bonifico sul conto corrente dedicato comunicato dall'Appaltatore, secondo quanto previsto al successivo articolo 14 "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari". -----

11. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. -----

12. In nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere l'erogazione della fornitura; qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, gli Ordinativi di fornitura e/o la Convenzione medesima si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, dalle Amministrazioni contraenti e/o dalla CUC. -----

13. La CUC non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti relativi alla Convenzione in oggetto. -----

Art. 13 – ANTICIPAZIONI-----

1. L'Amministrazione contraente non darà luogo alla corresponsione di anticipazioni sull'importo contrattuale. -----

2. Eventuali aumenti contrattuali previsti dai CCNL per il personale (già decisi o futuri) sono a carico dell'Appaltatore. -----

Art. 14 –OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI-----

1. L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di fornitura. -----

2. A tal fine l'Appaltatore comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. L'Appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della L. 136/2010. -----

3. L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla CUC e alle Amministrazioni che abbiano aderito alla Convenzione ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni. In difetto di tale comunicazione, non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati. -----

4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione della presente Convenzione e degli Ordinativi di fornitura. -----

5. L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 3, comma 8 della L. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti coi subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. -----

6. L'Appaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione contraente; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla CUC. -----

7. Le Amministrazioni contraenti verificheranno che nei contratti di subappalto sia inserita,

a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. -----

8. Con riferimento ai subcontratti, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere alle Amministrazioni contraenti, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo del D.lgs. n. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopracitata. È facoltà delle Amministrazioni contraenti richiedere copia del contratto tra l'Appaltatore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato. -----

9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3, della L. 13.08.2010 n. 136. -----

Art. 15 –OBBLIGHI DI RISERVATEZZA-----

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e delle quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio; non dovrà divulgarli in alcun modo e in nessuna forma e non dovrà farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione, restando quindi vincolato al segreto professionale.-----

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione. -----

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. -----

4. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. -----

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la CUC e le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i

singoli Ordinati di fornitura, fermo restando che l'Appaltatore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. -----

6. L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.lgs.196/2003 e Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell'UE/2016/679 [RGPD]) e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. -----

Art. 16 – TRASPARENZA-----

1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente: -----

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione; -----

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa; -----

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. -----

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi per gli effetti dell'articolo 1456 codice civile, per fatto e colpa dell'Appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione. -----

Art. 17 – GARANZIA DEFINITIVA-----

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte con il perfezionamento della presente Convenzione e di ogni singolo contratto attuativo l'Appaltatore ha costituito una garanzia definitiva mediante polizza fidejussoria, n. 00A0788978, rilasciata in data 21.02.2019, da Groupama, Agenzia di Trevisto (G335), di importo complessivo pari a €

dodicimilaquattrocentottantasei/25 (€12.486/25), resa ai sensi dell'articolo 103 del Codice in favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.-----

2. Alla garanzia di cui al presente articolo sono state applicate le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria. -----

3. La garanzia deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. -----

4. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura ricevuti, quali le spese per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e/o le spese sostenute per gli interventi ed i servizi da eseguirsi d'ufficio, compresi oneri fiscali, nonché a garanzia del rimborso delle maggiori somme pagate durante la Convenzione all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.-----

5. La garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la CUC e/o le Amministrazioni contraenti, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 18 "Penali", hanno diritto di rivalersi sulla garanzia per l'applicazione delle penali. -----

6. La garanzia prestata opera nei confronti della CUC a far data dalla stipula della Convenzione, nei confronti delle Amministrazioni contraenti a far data dall'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti. -----

7. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni e/o della CUC, per quanto di ragione, verso l'Appaltatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. -----

8. In caso di risoluzione della Convenzione, la CUC tratterà dalla garanzia definitiva un importo pari al 20%, mentre il restante 80% verrà ripartito in modo proporzionale tra le Amministrazioni contraenti sulla base degli Ordinativi di fornitura in corso emessi dalle stesse. -----

9. La garanzia definitiva può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%. A tal fine le Amministrazioni contraenti trasmettono alla CUC documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione degli Ordinativi di fornitura emessi, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali. -----

-

10. In ogni caso la garanzia è svincolata solo previa apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della CUC, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione della Convenzione. -----

11. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta, notificata a mezzo PEC dalla CUC. -----

12. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni contraenti e/o la CUC hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto il rispettivo Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione. -----

Art.18 – PENALI-----

1. La CUC e le Amministrazioni contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e i controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia degli Ordinativi di Fornitura, per assicurare che da parte dell'Appaltatore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Si

riservano, altresì, di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza dell'Appaltatore gli inadempimenti relativi all'applicazione del contratto. -----

2. Ove si verificano inadempimenti da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, non imputabili all'Amministrazione contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, la CUC e/o le Amministrazioni contraenti si riservano la facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore le penali espressamente riportate nei rispettivi Capitolati tecnici. -----

3. Constatato l'inadempimento, la CUC e/o le Amministrazioni contraenti, per quanto di propria competenza, contestano tramite PEC all'Appaltatore le inadempienze riscontrate e l'applicazione delle penali; l'Appaltatore potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio della CUC e/o delle Amministrazioni contraenti a giustificare l'inadempimento ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Appaltatore le penali di cui sopra. -----

4. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, l'Amministrazione contraente potrà trattenere l'importo delle penali in sede di liquidazione delle relative fatture ovvero, in alternativa, mediante escussione della garanzia definitiva per la quota parte relativa ai danni subiti, per il tramite della CUC. In tale ultimo caso, l'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia per l'importo escusso, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, notificata a mezzo PEC da parte della CUC. -----

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, né dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con l'accettazione degli Ordinatori di fornitura, e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso Appaltatore. -----

6. Le Amministrazioni contraenti possono applicare all'Appaltatore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% del valore del proprio Ordinatorio di fornitura;

l'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

7. La CUC, per quanto di sua competenza, nei casi di reiterati inadempimenti contrattuali segnalati dalle Amministrazioni contraenti, oltre alle penali già previste, può anche applicare all'Appaltatore penali di un importo compreso tra 0,3 per mille e 1 per mille del valore della Convenzione, in relazione all'entità delle conseguenze derivanti dall'inadempimento, sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% del valore della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Amministrazioni contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. -----

8. Le penali non possono cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% del valore della Convenzione: in tale caso, la CUC si riserva il diritto alla risoluzione della Convenzione.

Art. 19 – RISOLUZIONE -----

1. La CUC si riserva la facoltà di risolvere la presente Convenzione, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la CUC medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. -----

2. Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione disciplinate dall'articolo 108 del Codice, le Amministrazioni contraenti si riservano la facoltà di risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC, i singoli Ordinativi di fornitura, nei seguenti casi: -----

a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'Appaltatore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; -----

b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; -----

c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo 24 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa"; -----

d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 28 "Brevetti industriali e diritti d'autore"; -----

- e) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo 19 "Penali"; -----
- f) in tutti i casi espressamente previsti nella presente Convenzione; -----
- g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. -----

3. La CUC, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 108 del Codice, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC, la Convenzione nei seguenti casi: -----

- a) nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di fornitura ai sensi del precedente comma 1; -----
- b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; -----
- c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo 24 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa"; -----
- d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 28 "Brevetti industriali e diritti d'autore"; -----
- e) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo 18 "Penali"; -----
- f) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo 17 "Garanzia definitiva"; -----
- g) in tutti gli altri casi espressamente previsti nella Convenzione; -----
- h) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. -----

4. La risoluzione della presente Convenzione comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso l'Appaltatore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni. -----

5. In caso di risoluzione della Convenzione, la CUC e le Amministrazioni contraenti che hanno in corso di esecuzione un Ordinativo di fornitura hanno diritto di escutere la garanzia definitiva rispettivamente per il 20% e per la parte percentualmente proporzionale

all'importo degli Ordinativi di fornitura risolti fino alla concorrenza del restante 80% del valore della garanzia. -----

6. Nei casi di risoluzione del singolo Ordinativo di fornitura, le Amministrazioni contraenti hanno diritto di escutere la garanzia definitiva, nei limiti dell'80% della stessa, per la parte percentualmente proporzionale all'importo del proprio Ordinativo di fornitura risolto. -----

7. Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Appaltatore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto delle Amministrazioni contraenti e/o della CUC al risarcimento dell'ulteriore danno. -----

8. Nei casi di risoluzione di cui sopra, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alla fornitura regolarmente eseguita. -----

9. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia vigenti. -----

Art. 20 – RECESSO-----

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le Amministrazioni contraenti e/o la CUC, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, ai sensi dell'articolo 109 del Codice, di recedere unilateralmente dai singoli Ordinativi di Fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC. Il recesso dalla Convenzione comporterà la decadenza/recesso dei/dai relativi Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione. -----

6. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti. -----

Art. 21 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA-----

1. L'Appaltatore prende atto che la validità e l'efficacia del presente contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. -----

2. L'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente alla CUC ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o

amministrativi. -----

3. La CUC si riserva il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata della Convenzione, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia in capo all'Appaltatore. -----

4. La CUC si è avvalsa della facoltà, prevista all'art. 92, comma 3 del D.lgs. n. 159/2011, di procedere alla stipulazione della presente Convenzione anche in assenza dell'informazione antimafia. Qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, la presente Convenzione è risolta immediatamente e automaticamente. -----

Art. 22 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O IN CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO-----

1 La CUC, nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare una nuova Convenzione per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. -----

Art. 23 - VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO-----

1. Anche ai sensi dell'articolo 111 del Codice, l'Amministrazione contraente si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'Appaltatore possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, circa la piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinatori di fornitura. -----

2. L'Appaltatore deve prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. -----

3. Le Amministrazioni contraenti possono effettuare controlli a campione sull'Appaltatore, per valutare l'effettivo rispetto dei requisiti stabiliti, in ciascuna fase dell'esecuzione. -----

4. Le Amministrazioni si riservano, pertanto, la facoltà di far eseguire, per mezzo dei propri incaricati, di norma in contraddittorio con un Referente dell'Appaltatore, in qualsiasi momento e senza preavviso, controlli a campione sull'esecuzione della fornitura. -----

5. Al termine delle verifiche è redatto un verbale, firmato dai presenti e consegnato in copia

all'Appaltatore, che si impegna a risolvere le eventuali non conformità riscontrate e, su richiesta dei Referenti delle Amministrazioni, a comunicare quali azioni correttive intende porre in atto per evitare il ripetersi delle non conformità dallo stesso giudicate gravi. -----

6. Nel caso siano contestate all'Appaltatore non conformità nell'esecuzione della fornitura, le stesse devono essere risolte in via bonaria tra le parti, mantenendo comunque le Amministrazioni la facoltà di richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte e la sostituzione dei prodotti non conformi senza ulteriori addebiti economici. In attesa della risoluzione della non conformità, la fattura riferita al prodotto o servizio contestato non deve essere emessa e, se già emessa, non sarà liquidata. -----

7. Qualora le contestazioni non vengano risolte in via bonaria, le Amministrazioni procedono ad applicare le penalità di cui al precedente articolo 18. -----

8. L'Appaltatore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni. --

9. Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti ai livelli di servizio previsti nel Capitolato Tecnico, si applicheranno le penali ivi previste. -----

10. Inoltre, la CUC o le Amministrazioni contraenti, nel corso di tutta la durata della Convenzione, al fine di verificare la qualità e la rispondenza degli articoli inviati dall'Appaltatore oggetto della fornitura ai campioni depositati presso la sede di Udine della CUC, si riservano la facoltà di sottoporre gli articoli stessi a prove di laboratorio che potrebbero provocare la distruzione o il grave danneggiamento degli stessi, senza che l'Appaltatore abbia nulla a che pretendere e con costi a carico dello stesso. -----

11. Nel caso in cui si verifichi che dal risultato delle prove di laboratorio emerga la non rispondenza dell'articolo alle caratteristiche minime previste dal Capitolato tecnico, inoltre, all'Appaltatore verrà applicata una penale di € 200 per ogni articolo risultato non conforme. L'Appaltatore dovrà immediatamente provvedere alla sostituzione dell'articolo non conforme.

ART. 24 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA-----

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto delle

Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. -----

2. L'Appaltatore, inoltre, ha dichiarato di aver stipulato o comunque di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa, a beneficio anche delle Amministrazioni contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Appaltatore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare, detta polizza tiene indenne le Amministrazioni, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'Appaltatore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.-

Art.25 – SUBAPPALTO-----

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna parte di fornitura oggetto della presente Convenzione. -----

2. Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente servizio, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare ai Soggetti contraenti, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto della prestazione affidata. Sono altresì comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. -----

Art. 26 - GARANZIE RELATIVE ALLA FORNITURA-----

1. L'appaltatore garantisce che i prodotti forniti sono in ogni loro parte esenti da vizi, difetti o difformità. -----
2. La "garanzia di fornitura" dovrà avere una durata minima di 2 (due) anni, decorrente dalla data della consegna della fornitura. -----

Art.27 –DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEI CREDITI---

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, la presente Convenzione e i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse. Pertutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice. -
2. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore nei confronti dell'Amministrazione contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nel rispetto dell'articolo 106, comma 13, del Codice. -----
4. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. -----
5. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti e la CUC hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, gli Ordinativi di fornitura e la presente Convenzione, per quanto di rispettiva ragione. -----

Art. 28 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE -----

1. L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. -----
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle

medesime Amministrazioni. -----

3. Le Amministrazioni contraenti si impegnano ad informare prontamente l'Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l'Appaltatore riconosce alle medesime Amministrazioni la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'Appaltatore. -----

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente promossa nei confronti delle Amministrazioni contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/ori petendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati. -----

Art. 29 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO-----

1. L'Appaltatore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente la CUC sull'evoluzione tecnica degli articoli oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alla prestazione oggetto della medesima Convenzione. -----

Art. 30 – SCIOPERO DEL PERSONALE-----

1. In caso di sciopero l'Appaltatore deve porre in atto tutte le misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità della fornitura oggetto di Convenzione. -----

2. In caso di inottemperanza, le Amministrazioni Contraenti potranno procedere all'esecuzione d'ufficio delle forniture mancanti a causa dello sciopero, addebitando all'Appaltatore l'eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile. -----

3. Ogni sciopero deve essere comunicato all'Appaltatore alle Amministrazioni contraenti con un anticipo di almeno 7 giorni. -----

31. STANDARD SOCIALI MINIMI-----

1. L'Appaltatore garantisce che i beni oggetto del presente appalto siano prodotti in conformità agli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo

la catena di fornitura (da ora in poi “standard”), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Nello specifico: -----

- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182; -----
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; -----
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo; -----
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria); -----
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima); -----
- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”; -----
- l’articolo n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo”; -----
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all’orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza). -----

2. Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato. -----

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte delle Amministrazioni contraenti, della conformità agli standard, l’Appaltatore sarà tenuto a: -----

- 1) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che le Amministrazioni contraenti hanno richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d’esecuzione del presente appalto; -----
- 2) fornire, su richiesta delle Amministrazioni contraenti ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura; -----

3) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalle Amministrazioni contraenti da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte dell'Amministrazione stessa; -----

4) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dalle Amministrazioni contraenti, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso delle Amministrazioni contraente, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura; -----

5) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alle Amministrazioni contraenti, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate, pena una penale di € 500,00 per ogni episodio. -----

4. Non è tenuto a documentare le fasi predette da 1) a 5) l'aggiudicatario che dimostri di trovarsi in una delle tre situazioni sotto descritte: -----

a. partecipi ad una iniziativa multi-stakeholder (Multi-Stakeholder Initiative – MSI); ----

b. abbia ottenuto una certificazione del sistema di gestione della Responsabilità Sociale d'Impresa in conformità a standard internazionalmente riconosciuti, come lo standard SA8000, od equivalenti; -----

c. fornisca all'Amministrazione contraente, attraverso l'appalto in oggetto, esclusivamente prodotti appartenenti al circuito del "commercio equo e solidale", come definito dall'Allegato I della Risoluzione del Parlamento Europeo A6- 0207/2006. -----

Art. 32 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI-----

1. È fatto richiamo al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, a norma dell'articolo 54 del D.lgs. 165/2001, nonché al Codice dei dipendenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e delle singole Amministrazioni contraenti, quali parti integranti della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, ancorché non materialmente allegati. -----

2. In ottemperanza dell'articolo 2 dei suddetti Codici, gli obblighi di condotta previsti dagli

stessi per i dipendenti pubblici sono estesi anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, per quanto compatibile con il ruolo e l'attività svolta. -----

3. L'Appaltatore garantisce pertanto che tutti i soggetti incardinati a qualsiasi titolo nella propria organizzazione, che abbiano contatti, per ragioni legate all'esecuzione della presente Convenzione, con dipendenti delle Amministrazioni contraenti, prendano visione dei codici di comportamento di cui al punto 1. -----

4. La CUC ha la facoltà di risolvere la Convenzione in caso di violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in ragione della gravità della violazione. -----

5. Il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e delle singole Amministrazioni contraenti è disponibile nella sezione "Amministrazione trasparente" dei rispettivi siti istituzionali. -----

Art. 33 – CLAUSOLA ANTIPANTOUFLAGE-----

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, l'Appaltatore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e delle Amministrazioni contraenti che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dei soggetti contraenti, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

2. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni. -----

Art. 34 – FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI E SPESE

CONTRATTUALI-----

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma di scrittura privata, in modalità elettronica, con firma digitale, alla presenza dei legali rappresentanti. -----
2. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. -----
3. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura, ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge. -----

Art. 35 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI-----

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione al trattamento di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE/2016/679 (RGPD) e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.-----
2. In particolare il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e degli Ordinativi di Fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi delle su richiamate normative. ---
3. La CUC, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura. -----
4. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla CUC, da parte dell'Appaltatore, anche per via telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. -----

5. I dati conferiti ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione saranno oggetto di trattamento manuale, informatico e telematico da parte della CUC esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione della Convenzione, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell'UE/2016/679 (RGPD). -----

Art. 36 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI-----

1. In corso di esecuzione del contratto, tutte le comunicazioni formali tra le parti contraenti per essere valide debbono essere fatte a mezzo PEC, ai rispettivi recapiti. -----

Art. 37 – FORO COMPETENTE-----

1. In caso di controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale. -----

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'Appaltatore e la CUC è competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste. -----

3. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'Appaltatore e le Amministrazioni contraenti, è competente in via esclusiva il foro in cui hanno sede tali Amministrazioni. -----

Il presente atto consta di n. 34 facciate complete e fin qui della pagina 35. -----

Per **L'APPALTATORE**-----

Il Procuratore Speciale Dott. Luca Businaro-----

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate. -----

Per il **Servizio centrale unica di committenza** -----

Il Direttore Avv. Stefano Patriarca -----

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate. -----

Firmato digitalmente da: Stefano Patriarca
Data: 06/03/2019 15:03:18